

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Avv. Alessandro Leproux.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Gustavo Olivieri.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore
Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi.....	Membro da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato [Estensore]

nella seduta del 30.09.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### Fatto

In data 23.07.2009, la ricorrente – titolare di un rapporto di finanziamento con la resistente – chiede alla banca di potersi avvalere, dal 1 settembre del 2009, dell'accordo stipulato tra alcune banche operanti in Toscana (cui la banca convenuta ha aderito) e la Regione Toscana, finalizzato a concedere la sospensione dei pagamenti alle imprese.

L'accordo, che trae origine dalla situazione di difficoltà in cui versa il sistema economico, replica, in sostanza, su scala regionale, l'*Avviso comune* per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio stipulato il 3 agosto 2009 tra il MEF, l'ABI e Confindustria.

Il 21.09.2009, parte resistente comunica al ricorrente di aver aderito il 2.9.09 all'accordo per la moratoria dei debiti, facendo però riferimento all'Avviso Comune ABI – MEF e non all'accordo regionale, e invita il cliente a presentarsi, decorsi 45

giorni dall'adesione, presso la filiale della banca per la presentazione della domanda.

Il 20 novembre 2009 parte ricorrente produce una dichiarazione con la quale attesta di essere in possesso di determinati requisiti richiesti ai fini dell'applicazione della moratoria (n. di dipendenti non superiore a 250, fatturato inferiore a € 50 mln, non aver rate scadute, non avere procedure esecutive in corso). La dichiarazione è intestata "Accordo Regione Toscana sulla sospensione dei pagamenti a carico delle imprese".

Decorso il periodo di moratoria, a gennaio 2010, la ricorrente riceve l'avviso di scadenza della rata del prestito che riporta, oltre all'addebito degli interessi, una "quota oneri" di € 1.172,57.

A febbraio 2010 sporge reclamo e contesta l'addebito facendo riferimento al fatto che l'Avviso Comune ABI – MEF non prevede il pagamento di oneri accessori e, non trovando soddisfazione alla domanda, propone ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario chiedendo l'accertamento negativo relativamente alla quota oneri di € 1.172,57, facendo ulteriormente presente che l'applicazione di oneri le risulta essere facoltativa da parte delle banche e applicata, per la provincia di Arezzo in cui opera, dalla sola resistente e non nei confronti di tutti i clienti; non le era stato comunicato, al momento della richiesta di moratoria, che l'operazione era soggetta a spese.

Regolarmente costituitosi, il resistente osserva, in primo luogo, che la moratoria del pagamento del mutuo applicata alla ricorrente è quella di cui all'accordo con la Regione Toscana e non quella di cui all'Avviso Comune ABI -MEF. Depongono in tale senso sia la richiesta della ditta del 23 luglio 2009, sia la dichiarazione del 20 novembre 2009 con cui la ditta ha attestato di essere in possesso dei requisiti per chiedere la sospensiva, ove è solo per un errore materiale che la banca, con nota del 21 novembre 2009, nel confermare alla ricorrente di avere aderito all'accordo, fa riferimento all'accordo nazionale anziché a quello regionale. A conferma dell'argomentazione, la Banca sottolinea che la ricorrente ha i requisiti per usufruire dei benefici dell'accordo regionale e non quelli per richiedere l'applicazione della sospensiva di cui all'Avviso Comune ABI – MEF.

Orbene, l'accordo regionale, all'art 2, comma 3 prevede che: "Le commissioni massime applicabili dalle banche sono quelle tempo per tempo definite per questa tipologia di interventi e potranno essere oggetto di un successivo specifico accordo con la Regione." La banca precisa che gli "altri oneri" richiesti alla ricorrente si riferiscono ad una commissione dello 0,90% sul debito residuo (lo



0,90% di € 130.286,48 = € 1.172,57) applicata “ai sensi del citato art. 2, comma 3 dell’accordo banche – Regione toscana del 17.06.09”.

Conclude allora parte resistente chiedendo all’Arbitro Bancario Finanziario di dichiarare il ricorso infondato.

### **Diritto**

La domanda merita accoglimento e per i seguenti motivi.

Evidenzia, innanzitutto, il Collegio come il rapporto instauratosi tra parte ricorrente e parte resistente sia disciplinato dall’accordo stipulato tra alcune banche operanti in Toscana (cui la banca convenuta ha aderito) e la Regione Toscana, finalizzato a concedere la sospensione dei pagamenti alle imprese e non dall’Avviso Comune ABI – MEF. Gli è, infatti, che tutte le dichiarazioni negoziali precedenti e successive alla missiva inoltrata dalla banca che (a questo punto per evidente errore materiale) faceva riferimento al ridetto Avviso Comune ABI – MEF, fanno riferimento al differente accordo tra alcune banche operanti in Toscana e la Regione (vedasi la richiesta di accesso alla sospensione nonché l’attestazione circa i requisiti necessari ad accedere all’accordo banca-Regione Toscana).

Chiarito quanto sopra, il Collegio rileva come non possa, e in alcun modo, essere addebitato a una delle parti negoziali un onere non precedentemente evidenziato e, specificatamente, accettato.

Sottolinea parte ricorrente come l’accordo regionale, all’art 2, comma 3 preveda che: “Le commissioni massime applicabili dalle banche sono quelle tempo per tempo definite per questa tipologia di interventi e potranno essere oggetto di un successivo specifico accordo con la Regione.” e che gli “altri oneri” richiesti alla ricorrente si riferiscono ad una commissione dello 0,90% sul debito residuo (lo 0,90% di € 130.286,48 = € 1.172,57) applicata “ai sensi del citato art. 2, comma 3 dell’accordo banche – Regione toscana del 17.06.09”.

Fatto è che l’onere in parola è sì legittimo, potrebbe dirsi “in astratto”, essendo previsto dalla disciplina della quale si è avvalsa parte ricorrente, ma doveva essere individuato e concordemente determinato nell’istante precedente il perfezionamento dell’accordo. Si pone, infatti, completamente al di fuori dei più elementari principi negoziali la possibilità che una delle parti decida posteriormente alla conclusione del negozio bilaterale vuoi l’applicazione o meno di un onere accessorio vuoi il suo ammontare (poi in assoluto o in percentuale non rileva al fine).

In materia di contratti bancari, va poi considerato che l’art. 117. d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, impone l’obbligo della forma scritta e non possono



pertanto essere introdotte, neppure con accordo verbale, commissioni o altri oneri. La commissione, di cui la banca reclama il pagamento, non risulta essere stata preventivamente comunicata al cliente né risulta aver formato oggetto di accordo secondo le modalità prescritte dalla norma appena richiamata.

La previsione di cui all'art. 2, comma 3, dell'Accordo regionale, cui la Banca si richiama, non può dirsi assimilabile ad un'informativa preventiva, dal momento che non determina l'ammontare della commissione e appare volta piuttosto a fissare un tetto a tale tipologia di oneri.

### **P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie il ricorso.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE